

«Periodo	Percentuali delle aliquote dei dazi antidumping applicabili nel territorio doganale della Comunità
1° luglio 1991-31 dicembre 1996	0
1° gennaio 1997-31 dicembre 1997	20
1° gennaio 1998-31 dicembre 1998	40
1° gennaio 1999-31 dicembre 1999	60
1° gennaio 2000-31 dicembre 2000	80
1° gennaio 2001	100»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida ⁽¹⁾

(96/C 54/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 708 def. — 95/0109(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 14 dicembre 1995)

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1996, pag. 4.

La proposta della Commissione, oggetto del documento COM(95) 166 def. — SYN 109 è modificata come segue:

PROPOSTA ORIGINALE

1) Allegato I bis, punto 2

La pagina 1 contiene:

...

- d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono stampate nel modo seguente:

2) Allegato I bis, punto 2, pagina 1, f)

f) colori di riferimento:

- blu: blu pantone riflesso C,
- giallo: giallo pantone n. 2.

Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori e/o dispositivi di sicurezza supplementari.

PROPOSTA MODIFICATA

La pagina 1 contiene:

...

- d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono elencate nel modo seguente:

f) colori di riferimento:

- blu: blu pantone riflesso C,
- giallo: giallo pantone n. 2.

Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori o marcature (come il codice a barre, simboli nazionali, elementi di sicurezza, ecc.) senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente allegato.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

3) **Allegato I bis, punto 2, pagina 2, a), 12**

12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

- codici da 1 a 99:
codici comunitari armonizzati;
- codici 100 e superiori:
codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie rilasciate, può essere stampato sotto le colonne 9, 10 e 11.

12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

- codici da 1 a 99:
codici comunitari armonizzati;
- codici 100 e superiori:
codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie rilasciate, può essere stampato sotto le colonne 9, 10 e 11.

Dati medici utili per la vita del titolare (quali gruppo sanguigno, allergie, emofilia, ecc.), o la disponibilità di quest'ultimo alla donazione di organi, possono essere menzionate a richiesta del titolare (menzioni facoltative).

Le altre parti del testo non vengono modificate.
